

Ogni disposizione contenuta nei regolamenti organici degli Enti e Aziende di cui al primo comma, che sia incompatibile con quanto stabilito dalla presente legge, s'intende abrogata.

Gli Enti ed Aziende interessati provvedono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle necessarie modifiche dei predetti regolamenti.

Art. 2

Il trattamento economico del personale degli Enti ed Aziende di cui alla presente legge è informato al principio dell'onnicomprendività ed è costituito:

- dallo stipendio previsto per i singoli livelli funzionali dalla tabella A allegata alla presente legge;
- dalla tredicesima mensilità da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno in misura pari a un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;
- dall'indennità integrativa speciale e dalle quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

Lo stipendio iniziale annuo lordo è suscettibile di incrementi per scatti e classi nella misura e con le modalità di seguito specificate:

- a) cinque classi stipendiali, oltre l'iniziale, con scadenza al compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno. Il valore delle classi è del 16 per cento costante sull'iniziale del livello; le classi sono attribuite dal giorno successivo a quello di maturazione;
- b) scatti del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale o aumentato delle classi in godimento. Gli scatti si conseguono dopo il 2., 5., 8., 12., 14., 17., 19. e 22. anno di servizio e sono assorbiti all'atto della acquisizione della successiva classe. Gli scatti biennali dopo il 22° anno sono illimitati. Gli scatti sono attribuiti dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione;
- c) ai fini del conseguimento degli scatti e delle classi di stipendio non si computano gli anni in cui gli impiegati siano incorsi in una sanzione disciplinare.

In caso di passaggio al livello superiore per pubblico concorso nell'ambito dell'Ente di appartenenza, l'inquadramento viene effettuato nella posizione di stipendio del nuovo livello considerando il 50 per cento dell'anzianità giuridica riconosciuta nel livello di provenienza e, ove nella progressione economica del livello superiore per tale anzianità non coincida una posizione stipendiale precisa (scatto o classe), si opera la collocazione allo scatto o classe immediatamente precedente. Qualora lo stipendio così determinato sia inferiore a quello in godimento nel livello di provenienza, vengono attribuiti tanti aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio iniziale quanti sono necessari a rendere il nuovo stipendio immediatamente superiore a quello goduto nel livello di provenienza.

Art. 3

Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguita in giornata lavorativa è corrisposto un compenso ragguagliato a 1/175.mo della retribuzione mensile iniziale del livello attribuito all'impiegato, maggiorata del rateo della relativa 13^a mensilità e moltiplicando l'importo ottenuto per il coefficiente 1,15.

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1980, n. 97.

Estensione al personale degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo delle norme relative al trattamento economico contenute nella legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sono estese al personale degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo le norme relative al trattamento economico contenute nella legge regionale 24 agosto '79, n. 65, di recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario.

La presente legge copre il periodo dall'1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1978, ed ha valore ad ogni effetto dall'1 ottobre 1978.

Detto coefficiente è elevato a 1,30 per il lavoro straordinario reso nelle ore notturne dei giorni feriali, nonché nelle ore diurne dei giorni considerati festivi per legge, e a 1,50 per il lavoro straordinario prestato nelle ore notturne dei giorni considerati festivi per legge.

Le quote orarie così determinate sono ulteriormente maggiorate da un importo pari a 1/175.mo dell'indennità integrativa speciale mensile vigente all'1 gennaio di ciascun anno.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 22 e le ore 6.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le prestazioni per lavoro straordinario sono fissate nel limite individuale di 150 ore annue e debbono, in ogni caso, rispondere ad effettive, comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, previa ricerca d'intesa sui criteri tramite un opportuno confronto con le Organizzazioni Sindacali, può periodicamente deliberare che, in deroga al limite di cui al precedente comma, venga autorizzato l'esplicitamento di lavoro straordinario sino ad un massimo di 300 ore annue individuali, per il personale impegnato in particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.

Tale autorizzazione deve essere preventivamente approvata dalla Giunta regionale.

I compensi orari per prestazioni straordinarie attualmente corrisposti, in quanto risultanti superiori alle aliquote derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono conservati fino al 31 dicembre 1979.

Il lavoro straordinario può eccezionalmente essere compensato, in accordo con l'impiegato, con il riposo sostitutivo o con particolari adattamenti di orario.

Art. 4

Il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale degli Enti Turistici è disciplinato da apposito provvedimento dei singoli Consigli di Amministrazione, in conformità alle norme in vigore per gli impiegati della Regione Veneto.

Art. 5

Con decorrenza 1° ottobre 1978 gli impiegati degli Enti Turistici sono inquadrati nella posizione giuridico-economica individuale secondo i seguenti criteri:

— l'attribuzione del nuovo livello funzionale avviene sulla base dei criteri di corrispondenza previsti dalla seguente tabella:

Qualifiche previste dalla legge regionale 20 gennaio 1978, n. 6	Nuovo livello funzionale
Direttore E.P.T. - A.A.C.S.T. Cat. 1/A	Direttore E.P.T. - A.A.C.S.T. Cat. 1/A - 1
Direttore A.A.C.S.T. Cat. 1	
Direttore A.A.C.S.T. Cat. 2	Direttore A.A.C.S.T. Cat. 2 - 3
Direttore A.A.C.S.T. Cat. 3	

Qualifiche previste dalla legge regionale 20 gennaio 1978, n. 6	Nuovo livello funzionale
Direttore A.A.C.S.T. Cat. 3/A	Direttore A.A.C.S.T. Cat. 3/A
Collaboratore - Coordinatore	Collaboratore
Collaboratore	
Assistente - Coordinatore	Assistente - Interprete
Assistente	
Archivista dattilografo	Archivista dattilografo
Agente Tecnico	Agente Tecnico
Commesso	Commesso
—	Ausiliario

Art. 6

La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 30 settembre 1978 — comprensivo di scatti e classi acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili — più i seguenti importi annuali lordi, sulla base degli stipendi in godimento di ogni qualifica così individuati:

Direttore E.P.T. - A.A.C.S.T. 1/A	500.000 oltre 6.000.000
Direttore A.A.C.S.T. 1	500.000 oltre 5.200.000
Direttore A.A.C.S.T. 2	500.000 oltre 4.500.000
Direttore A.A.C.S.T. 3	500.000 oltre 3.650.000
Direttore A.A.C.S.T. 3/A	500.000 oltre 3.200.000
Collaboratore E.P.T. - A.A.C.S.T. 1/A - 1	500.000 fino 5.100.000 100.000 oltre 5.100.000 250.000 oltre 6.000.000
Collaboratore A.A.C.S.T. 2 - 3 - 3/A	650.000 oltre 2.800.000
Assistente - Interprete E.P.T. - A.A.C.S.T. 1/A	100.000 fino 2.600.000 660.000 oltre 2.600.000 400.000 oltre 4.000.000 250.000 oltre 4.500.000
Assistente - Interprete A.A.C.S.T. 1 - 2	100.000 fino 2.600.000 660.000 oltre 2.600.000 550.000 oltre 4.000.000 100.000 fino 2.600.000
Assistente - Interprete A.A.C.S.T. 3 - 3/A	660.000 oltre 2.600.000
Archivista dattilografo E.P.T. A.A.C.S.T. 1/A - 1	330.000 oltre 2.350.000
Archivista dattilografo A.A.C.S.T. 2 - 3	330.000 oltre 2.350.000 400.000 oltre 3.500.000
Archivista dattilografo A.A.C.S.T. 3/A	330.000 oltre 2.350.000 500.000 oltre 2.600.000 660.000 oltre 2.900.000
Agente Tecnico	300.000 oltre 2.350.000 500.000 oltre 2.700.000
Commesso	200.000 oltre 2.250.000

La posizione economica individuale come sopra determinata rappresenta lo stipendio attribuito al dipendente con

decorrenza 1 ottobre 1978, salva l'applicazione dei successivi criteri di cui al presente articolo.

La posizione giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale, come determinata al comma precedente. Ove non si riscontri coincidenza d'importi, la posizione giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla detta posizione economica individuale.

All'impiegato viene altresì riconosciuto il maturato in itinere consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell'ultimo scatto e dell'ultima classe rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire lo scatto e la classe successivi, al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al comma precedente.

All'impiegato viene comunque garantito lo stipendio iniziale del livello di inquadramento.

Art. 7

Ai fini dell'inquadramento nei livelli funzionali di cui alla tabella A vengono prese in considerazione le posizioni derivanti dall'integrale applicazione della legge regionale 20 gennaio 1978, n. 6, con riferimento alla data di attribuzione delle singole posizioni, se variate successivamente all'1 ottobre 1978.

Art. 8

Al personale degli Enti ed Aziende di cui alla presente legge verrà corrisposto per il periodo 1 gennaio 1977 - 30 settembre 1978 una somma pari all'importo lordo di lire 300.000, in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestato, non pensionabile e che non costituisce maturato economico.

Art. 9

Il maggiore onere derivante agli Enti ed Aziende di cui alla presente legge in conseguenza dell'applicazione della medesima deve essere coperto dai medesimi con i normali stanziamenti dei rispettivi bilanci.

Art. 10

Sono abrogati gli artt. 2, 3, secondo comma, 5 e 6 della legge regionale 20 gennaio 1978, n. 6.

Tabella A

	Livelli funzionali	Stipendio annuo iniziale	Parametro
VIII	Direttore E.P.T. - A.A.C.S.T. Cat. 1/A e 1	5.994.000	333
VII	Direttore A.A.C.S.T. Cat. 2 - 3	3.960.000	220
VI	Direttore A.A.C.S.T. Cat. 3/A Collaboratore	3.204.000	178
V	Assistente - Interprete	3.006.000	167
IV	Archivista dattilografo	2.556.000	142
III	Agente tecnico	2.340.000	130
II	Commesso	2.088.000	116
I	Ausiliario	1.800.000	100

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 19 dicembre 1980

Bernini